



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 10 LUGLIO 2024

Riunione del 03 Luglio 2024

87.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. BRUZZESE Salvatore n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO

LOCATE

- S.S. ASD PALLAVOLO LOCATE in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 97/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Bruzzese Salvatore:** *“n.q. di Presidente pro-tempore della società ASD Pallavolo Locate, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line il primo tesseramento dell'atleta, R. S. A., con il sodalizio ASD Pallavolo Locate per la stagione sportiva 2023/24 senza che l'atleta, R. S. A., abbia mai sottoscritto il relativo modulo di tesseramento (Modulo F) prescritto dalla normativa regolamentare vigente, come da atto delle conclusioni del 26 marzo 2024 ritualmente notificato”;*
- **ASD Pallavolo Locate:** *“in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Bruzzese Salvatore, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver eseguito mediante la procedura on line il primo tesseramento dell'atleta, R. S. A., con il sodalizio ASD Pallavolo Locate per la stagione sportiva 2023/24 senza che l'atleta, R. S. A., abbia mai sottoscritto il relativo modulo di tesseramento (Modulo F) prescritto dalla normativa regolamentare vigente, come da atto delle conclusioni del 26 marzo 2024 ritualmente notificato”.*





Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 03 Luglio 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegava, per la Procura, l'Avv. Guarnaschelli e per gli incolpati si collegava il Sig. Salvatore Bruzzese.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico del Sig. Bruzzese Salvatore e la sanzione della multa di Euro 300,00 a carico del sodalizio. Il Sig. Bruzzese si riportava alle deduzioni difensive già articolate.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il Sig. Salvatore Bruzzese;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del 19 Marzo 2024 (prot/tess/0000334/24) a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento trasmetteva gli atti alla Procura Federale disponendo la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta *R. S. A* con il sodalizio ASD Pallavolo Locate, in quanto perfezionatosi senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione del modulo F prescritto dalla normativa vigente.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali non facevano pervenire alcuna deduzione difensiva.

La Procura Federale Fipav, ritenendo, pertanto, sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati ed esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati medesimi innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, ritiene che le circostanze poste a fondamento dello stesso siano documentalmente provate e la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.





È pacifico, infatti, che l'atleta *R. S. A* sia stata tesserata dal sodalizio ASD Pallavolo Locate, in data 09.03.2024, senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione sul Modulo "F".

Il Tribunale, pertanto, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovino fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tema di tesseramento *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Bruzzese Salvatore n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Pallavolo Locate la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del Sodalizio ASD Pallavolo Locate, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, lì 10 Luglio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Luglio 2024